

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII  
n. 108

## RISOLUZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

(Estensore BIANCHI)

*approvata nella 2<sup>a</sup> seduta pomeridiana del 5 ottobre 2011*

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO SULLE DISPOSIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI  
SALUTE RELATIVE ALL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AI RISCHI  
DERIVANTI DAGLI AGENTI FISICI (CAMPI ELETTRROMAGNETICI)  
(XX DIRETTIVA PARTICOLARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, PARA-  
GRAFO 1, DELLA DIRETTIVA 89/391/CEE)(COM (2011) 348 definitivo)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 7 ottobre 2011**  
—————

**INDICE**

Testo della risoluzione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (XX direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (COM (2011) 348 definitivo);

premesso che la proposta in questione ha determinato lo slittamento dei termini di recepimento della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla medesima materia, dal 30 aprile 2008 al 30 aprile 2012, disposto con direttiva 2008/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, con l'intento soprattutto di rivedere ed aggiornare i parametri contenuti nella citata direttiva 2004/40/CE;

considerato che, già all'indomani dell'emanazione della direttiva 2004/40/CE, in ambito medico e industriale era iniziato un acceso dibattito sul potenziale impatto negativo dei valori individuati dalla direttiva stessa sulla pratica clinica in risonanza magnetica, sollevato sia a livello nazionale che sovranazionale da varie associazioni di settore;

valutato che i presupposti scientifici sono rintracciabili nelle *guidelines* dell'*International commission on non ionizing radiation protection* (ICNIRP), pubblicate nel 2010, ma rispetto alle quali la proposta in esame si discosta nella parte concernente il sistema di protezione e sicurezza dei lavoratori, che appare debole e inadeguata;

esaminati i rilievi espressi dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

in piena collaborazione ed accordo con la posizione manifestata dal Governo italiano, ribadita più volte nel Gruppo di lavoro «Questioni sociali» del Consiglio:

si esprime in senso favorevole, in relazione ai presupposti di proporzionalità e sussidiarietà, con le seguenti osservazioni e condizioni.

Preliminarmente, segnala la necessità di un'enunciazione più aderente alle linee guida dell'ICNIRP del principio di flessibilità per gli effetti «minori», con chiara indicazione degli effetti transitori e con la prescrizione dell'obbligo di adottare misure protettive che possano limitare i rischi.

Al paragrafo 2 dell'articolo 2, suggerisce l'inserimento del riferimento agli effetti nocivi anche per la sicurezza dei lavoratori e si auspica la cancellazione della disposizione che prevede procedure di valutazione del rischio più blande, al fine di garantire la massima sicurezza dei lavoratori che operano in tali contesti.

All'articolo 3, paragrafo 1, sottolinea l'esigenza di ridefinire i valori numerici, per gli *orientation values* e per gli *action values*, in aderenza alle *guidelines* dell'ICNIRP, in modo da conferire ad essi un reale valore protezionistico.

In considerazione di quanto espresso in premessa, evidenzia la necessità di sopprimere i paragrafi 5 e 6 dell'articolo 3, contenenti deroghe ai valori limite cui possono essere esposti i lavoratori.

Auspica, infine, una riformulazione della deroga per le attività di risonanza magnetica, di cui all'articolo 3, paragrafo 4, al fine di circoscrivere l'applicazione della deroga medesima alle situazioni di reale necessità, e di mantenere l'obbligo, a carico dei datori di lavoro, di valutare il rischio e i livelli di esposizione dei lavoratori, motivando – nel documento di valutazione dei rischi – per quali ragioni e attraverso quali misure preventive e di controllo l'eventuale superamento dei limiti non è causa di detrimento per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Suggerisce altresì:

di non limitare all'articolo 4, paragrafo 5, lettera *c*), le azioni previste ai soli portatori di dispositivi medici impiantabili attivi e alle lavoratrici, ma estenderle a tutti i lavoratori esposti a rischi particolari;

di eliminare all'articolo 8 la doppia specificazione, prevista ai commi secondo e terzo del paragrafo 1, relativa alla gamma di esposizioni «fino a 100 kHz» e «da 100 kHz a 300 kHz», dal momento che anche l'esposizione a campi elettromagnetici con frequenze fino a 100 kHz provoca effetti nocivi per la salute;

di meglio specificare, nel testo della direttiva, il ruolo dei medici, in particolare degli specialisti nel campo dei rischi derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici, che non dovrebbe essere limitato al solo controllo sanitario, ma esteso alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di tutela.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: FONTANA)

28 settembre 2011

La Commissione, esaminato l'atto COM (2011) 348 definitivo,

considerato che esso contiene una proposta volta a modificare la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, al fine di adattare le disposizioni relative alla sicurezza dei lavoratori esposti alle radiazioni generate dai campi elettromagnetici alle più recenti ricerche scientifiche condotte in tale ambito;

ricordato che, nel 2006, la comunità medica europea ha espresso alla Commissione il proprio disagio circa la soglia massima dei valori di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici stabiliti dalla direttiva 2004/40/CE, i quali limiterebbero in modo sproporzionato l'applicazione e lo sviluppo della tecnica RMI (risonanza magnetica per immagini), considerata oggi uno strumento indispensabile per la diagnosi e il trattamento di varie malattie;

tenuto conto del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, che, a complemento e integrazione del precedente decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, individua i mezzi necessari per raggiungere i fini relativi alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori soggetti ai rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici;

valutate le raccomandazioni pubblicate recentemente dalla Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP), nelle quali si suggerisce di fissare a livelli più elevati rispetto alle precedenti raccomandazioni i limiti di riferimento circa l'esposizione dei lavoratori alle radiazioni derivanti da campi elettromagnetici;

rilevato come appaia imprescindibile che sia data piena attuazione all'articolo 4-*quater* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che, al fine di permettere un efficace esame parlamentare nell'ambito delle procedure previste dai Trattati dell'Unione europea sulla verifica del principio di sussidiarietà, impone al Governo, entro tre settimane dall'inizio del suddetto esame, di fornire alle Camere un'adeguata informazione sui contenuti e sui lavori preparatori relativi alle singole proposte, nonché sugli orientamenti che lo stesso Governo ha assunto o intende assumere in merito,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostanti, con i seguenti rilievi:

la base giuridica prescelta appare correttamente individuata nell'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), laddove si stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano direttive a sostegno e completamento dell'azione degli Stati membri per quel che concerne il miglioramento dell'ambiente di lavoro e una maggiore protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, contenenti delle prescrizioni minime applicabili progressivamente e che tengano conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà poiché, modificando un precedente atto legislativo europeo attualmente vigente, gli obiettivi da essa posti possono essere raggiunti esclusivamente mediante un ulteriore intervento dell'Unione europea;

la proposta appare, nel suo complesso, conforme anche al principio di proporzionalità poiché si limita a quanto è necessario per conseguire i fini proposti;

nel merito, considerata la particolare delicatezza della materia trattata e i suoi potenziali risvolti per quel che attiene la salute dei lavoratori esposti alle radiazioni generate dai campi elettromagnetici ma anche del personale delle Forze armate e dei pazienti che subiscono le radiazioni emanate da determinati macchinari medici utilizzati in ambito ospedaliero, e tenuto conto del dibattito in corso in sede di Consiglio e delle perplessità espresse da alcune delegazioni, si auspica una riflessione approfondita circa le norme dell'atto in oggetto, anche valutando con attenzione la posizione già espressa dal Governo italiano in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio;

in particolare, si ritiene che debba in ogni caso prevalere il «principio di precauzione» al fine di garantire la protezione dei lavoratori. Pertanto, non si ritiene auspicabile l'introduzione di una possibilità generica di deroghe, ancorché temporanee, ai limiti di esposizione.



